

**Avv. Michele IACOVIELLO**

v. Vassalli Eandi 28 - 10138 TORINO  
Tel. 011 / 43.41.372 - Fax: 011 / 44.74.148

[studioiacoviello@iacoviello.it](mailto:studioiacoviello@iacoviello.it)

[www.iacoviello.it](http://www.iacoviello.it)

Torino 22 dicembre 2021

Spett.

Fondo Pensione per il Personale  
delle Aziende del Gruppo UniCredit  
Viale Liguria, 26 – 20143 Milano

[fondopensioneunicredit@legalmail.it](mailto:fondopensioneunicredit@legalmail.it)

e per conoscenza:

- Al sig. Presidente del Fondo
- Ai sigg. Consiglieri del Fondo
- Ai sigg. Sindaci del Fondo

**Oggetto:**

- a. **Diffida per il rilascio di informazioni ex artt. 13 bis e segg. del Decr. Leg.vo 252/2005**
- b. **Istanza di accesso ai dati ai sensi degli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679.**

Scrivo la presente su mandato dell'Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Torino e altre Banche, in persona del suo **Presidente Piero Burdese** (che altresì mi ha conferito mandato personalmente nella sua qualità di iscritto al Fondo – cod. fisc. [REDACTED]), nonché dei seguenti altri pensionati:

[omissis]

Con la presente Diffida si chiede al Vs. Fondo, avente natura di Fondo preesistente a prestazione definita, la consegna all'esponente (e successivamente agli altri interessati che ne faranno richiesta) delle informazioni e dei documenti previsti dalla legge, in base alle seguenti considerazioni.

**LA DIRETTIVA EUROPEA IORP 2, IL DECR. LEG.VO 252/2005 E LA DELIBERA COVIP DEL 22 DICEMBRE 2020**

Come è noto, la Direttiva Europea 2016/2341 del 14 dicembre 2016 (c.d. IORP 2), è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2018 n. 147, entrato in vigore il 1° febbraio 2019.

Tale Decreto Legislativo ha innovato il Decreto Legislativo 252/05, introducendo per i Fondi i nuovi obblighi verso gli iscritti di cui agli artt. da 13 bis a 13 septies.

Questi diritti degli iscritti sono già in vigore **dal 1° febbraio 2019** (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva Europea), senza alcuna necessità giuridica che debbano prima essere "ribaditi" dalla Covip.

Tuttavia la Covip ha ritenuto opportuno emanare (con i suoi poteri di normazione secondaria) una Delibera attuativa, che avrebbe dovuto introdurre una modulistica uniforme per tutti i Fondi.

Questo in linea di principio è consentito, poichè l'art. 19, comma 2, lett. g), n. 3), del Decreto Leg.vo n. 252/2005 attribuisce alla COVIP il compito di dettare **disposizioni volte all'applicazione di regole comuni** per tutte le forme pensionistiche complementari e quello di elaborare, a tale fine, **appositi schemi** ("A tale fine elabora schemi per le informative da indirizzare ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari"). La norma per esteso è qui riportata in nota <sup>(1)</sup>

---

<sup>1)</sup> La Covip [...]

g) *detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, in-*

Va comunque evidenziato che la Covip non ha alcun potere di derogare alle leggi (e meno che mai ad una Direttiva Europea), tenendo anche conto del fatto che le sue Delibere non vengono prima recepite in un Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, a differenza di quanto avviene per le Casse Professionali privatizzate.

La giurisprudenza ha già riconosciuto il potere del Giudice di **disapplicare** le Delibere della Covip (sentenza n. 557/2011 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, Sez. Lavoro, all'udienza del 10 maggio 2011, depositata il 24 maggio 2011).

In materia di trasparenza la Covip ha effettuato un intervento non solo tardivo, ma anche **parziale**:

1. la legge era in vigore dal **1° febbraio 2019**, ma nulla è stato fatto;
2. solo il **22 dicembre 2020** è stata finalmente adottata la Delibera della Covip;
3. subito dopo la Delibera della Covip è stata purtroppo prorogata con successiva Delibera Covip del 25 febbraio 2021, su pressante richiesta delle Banche e dell'Assoprevidenza;
4. quindi la Delibera della Covip è finalmente entrata in vigore dal **31 luglio 2021**.
5. La Delibera non adotta alcuna modulistica specifica per i Fondi preesistenti a prestazione definita, ed anzi spesso li esonera sostanzialmente dai loro obblighi, o quantomeno li facoltizza a farlo ("trasmettono almeno").

Infatti nella Delibera 22 dicembre 2020, alla Sez. IV ("*Ambito di applicazione*") così testualmente si legge:

*"I fondi pensione preesistenti [...] a prestazione definita, o con una sezione a prestazione definita, a prescindere dal numero degli aderenti, trasmettono almeno le informazioni previste nell'**art. 13-quater, comma 2**, del decreto n. 252/2005, e nell'**art. 13-sexies, commi 1 e 2**, del decreto n. 252/2005. [...]*

*I fondi pensione preesistenti trasmettono altresì l'informativa di cui all'**art. 13-bis, comma 3**, del decreto n. 252/2005.*

*Sono esonerati dall'obbligo i fondi pensione preesistenti rivolti esclusivamente a beneficiari e/o iscritti differiti."*

Va invece tenuto presente che la legge (art. 19, comma 2, lett. h) del Decreto Leg.vo n. 252/2005) prevede l'obbligo per la stessa Covip di vigilare sulle "disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari", quali quelle in oggetto.

---

*formazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative:*

- 1) *alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;*
  - 2) *al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;*
  - 3) *alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospenso; garantisce, altresì, che gli iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis), nonché gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospenso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospenso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospenso; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora schemi per le informative da indirizzare ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle modalità di pubblicità;*
- h) *vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;*

Quindi la mancanza di appositi “schemi” della Covip non esonera certo i Fondi dall’obbligo di fornire agli iscritti le informazioni previste dalla Direttiva Europea e dal D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, a modifica del Decr. Leg.vo 252/2005.

## GLI OBBLIGHI DISCENDENTI DIRETTAMENTE DALLA LEGGE

Ciò premesso, si richiedono le seguenti informazioni, per applicazione diretta del Decr. Leg.vo 252/2005.

### Art. 13 bis - Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare

1. b) *“i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella forma pensionistica complementare”*;
1. e) *“le condizioni relative alle **garanzie**”* ed in particolare se le pensioni siano solidalmente garantite dalla Banca a norma dell’art. 15 della Legge n. 55 del 1958;
1. f) *“i meccanismi di **protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni**, se presenti;”* ed in particolare se sia applicabile la riduzione delle pensioni ad opera delle Fonti Istitutive ex art. 7 bis, comma 2 bis, del Decr. Leg.vo 252/2005, e se invece questo non sia possibile anche per l’obbligazione solidale della Banca;
1. l) *“qualora l’aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, le informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento”* ai sensi della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 477 del 2015;
3. a norma del comma 3 (pure richiamato dalla Delibera Covip sopra citata) *“entro un termine ragionevole tutte le **informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole della forma pensionistica**”* ed inoltre se vi sono state *“modifiche significative alle **riserve tecniche**”*;

### Articolo 13 quater - Informazioni periodiche agli aderenti

A norma del comma 7, *“Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli **aderenti che le richiedano**”, e che tali informazioni si riferiscono alle *“**ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche**”*.*

Il comma 1 stabilisce che:

1. *Agli aderenti è trasmesso, con cadenza annuale, un documento conciso contenente le informazioni relative alla **posizione individuale dell’aderente alla fine dell’anno precedente**. Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche».*

- c) *se del caso, le informazioni sulle **garanzie totali o parziali** previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;*
- d) *le informazioni sui **diritti maturati** o sul capitale accumulato;*
- e) *le informazioni sui **contributi versati alla forma pensionistica complementare dall’impresa promotrice e dall’aderente**, nel corso degli ultimi dodici mesi;*

Il comma 4 stabilisce che:

4. *Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere **informazioni aggiuntive**, tra cui:*

- a) *le ulteriori informazioni sulle **opzioni per gli aderenti** previste dalla forma pensionistica complementare;*
- b) *le informazioni sui **bilanci**, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento;*
- c) *le informazioni sulle **ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche**;*
- d) *le informazioni circa il **livello delle prestazioni** in caso di cessazione del rapporto di lavoro.*

### Articolo 13 quinquies

### Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento

1. In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all'articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, **almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento** o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le **opzioni di erogazione** delle prestazioni pensionistiche.

### Articolo 13 sexies

#### Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite

1. Ai beneficiari sono **periodicamente** fornite, da parte della forma pensionistica complementare o dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione delle rendite, informazioni sulle prestazioni dovute e sulle eventuali opzioni esercitabili per la loro erogazione.

2. I beneficiari sono informati, senza indugio, una volta che sia stata adottata una decisione che comporta un'eventuale **riduzione dell'importo** delle prestazioni dovute, e comunque **tre mesi prima** dell'attuazione della decisione.

### Articolo 13 septies

#### Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari

1. Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies:

- a) sono accurate ed **aggiornate**;
- b) sono formulate in modo **chiaro**, comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e di **termini tecnici** laddove si possono comunque usare termini di uso comune;
- c) non sono **fuorvianti** e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti;
- d) sono presentate in modo da **agevolarne la lettura**;
- e) sono redatte in **lingua italiana**;
- f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari **a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta**.

I suddetti documenti potranno essere messi a disposizione in forma elettronica, oppure su carta.

<b>LA COMPETENZA DELL'AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>
---

Gli esponenti altresì avvertono che un Vs. eventuale inadempimento verrebbe segnalato non solo alla Covip, ma altresì all'**AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)**, competente in materia di **"pratiche commerciali scorrette"** e **"situazioni di pubblicità ingannevole, ancorché riguardanti fondi pensione"**, come riconosciuto dalla stessa Covip.

E' infatti principio consolidato non solo nel diritto europeo, ma anche in quello nazionale, che i Fondi Pensione, per la loro attività avente contenuto economico (anche se non a scopo di lucro) hanno natura giuridica di **"imprese"** e sono esposti anche alle sanzioni dell'AGCM.

Infatti assai di recente la Cassazione, con sentenza del 13/12/2021 n. 39531 ha ribadito che: **"Gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei "fondi pensione" costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita**, attesa la loro causa o finalità riconducibile al *genus* previdenziale, vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della prestazione pecuniaria (cfr. Cass., sez. un., 20 marzo 2018, n. 6928; per la Cassazione penale, cfr. Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2020, n. 13660).

Nel **diritto europeo** si veda sul punto in generale la Sentenza Höfner (23 apr. 1991, C-41/90), ed in particolare per i Fondi Pensione la Sentenza CGUE 17 febbraio 1993 – Puncet e Pistre e la Sentenza CGUE del 16 novembre 1995 – Federation Francaise des Societes d'assurance

Nel **diritto italiano** in particolare si vedano:

- Provvedimento AGCOM del 15/05/2008 n. 18285
- Cassazione a Sezioni Unite 30/12/2011 n. 30175
- Tribunale di Monza, sez. II del 25/02/2014

Né si potrebbe infine obiettare che per i Fondi Pensione esiste già un'Autorità di Vigilanza (la **Covip**), la cui competenza già assorbirebbe tutte le altre funzioni.

Si tratterebbe di una obiezione, fra l'altro, in contrasto esplicito con la legge e con quanto dichiarato dalla stessa Covip.

Infatti il Decr. Leg.vo 252 del 2005, all'art. 15 quater, comma 1 quater, esplicitamente stabilisce che: *“La COVIP collabora altresì con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio”*.

Anche la Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (*“Tutela del risparmio”*), all'art. 25, comma 3, dispone che: *“Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali”*.

Inoltre la stessa **Legge 28 dicembre 2005 n. 262** (*“Tutela del risparmio”*) esige un coordinamento fra le varie Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze:

**Art. 20 – Coordinamento dell'attività delle Autorità**

*1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, [...], di comitati di coordinamento [...].*

**Art. 21 – Collaborazione fra le Autorità**

*1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. [...].*

In conclusione la Covip e l'Antitrust hanno competenze diverse, e ciascuna si muove nel suo ambito, senza interferire con l'altra Autorità.

Questo è riconosciuto dalla stessa **Covip**, che ad esempio nella sua Guida Pratica *“La trasmissione degli esposti alla COVIP”* così scrive:

*“La COVIP non è invece competente per la trattazione di esposti relativi a:*

- prodotti finanziari (es. fondi comuni di investimento)
- prodotti assicurativi (es. polizze sulla durata della vita umana)
- prodotti bancari (es. mutui)
- forme pensionistiche individuali istituite da imprese di assicurazione prima del 1° gennaio 2007 e non rese conformi al Decreto lgs. 252/2005
- **situazioni di pubblicità ingannevole, ancorché riguardanti fondi pensione.**

***I prodotti, le forme e le situazioni di cui sopra sono infatti sottoposti alla vigilanza di altre Autorità (Banca d'Italia, Consob, ISVAP, Autorità Antitrust)”***.

Inoltre la stessa Covip nella Delibera in questione, alla Sezione II (pag. 7) dispone che *“Rimane fermo quanto previsto dal Decreto lgs. 23 ottobre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo)”*.

**SUL DIRITTO DI CHI HA UNA RENDITA MENSILE PARI A ZERO OPPURE HA ZAINETTATO**

Questo diritto ad una corretta e completa informazione spetta indubbiamente anche agli iscritti ai quali questo Fondo non riconosce il diritto attuale ad una rendita mensile, perché inferiore alla pensione INPS, e che quindi è **pari a zero**.

Innanzitutto costoro hanno diritto a maggior ragione a verificare il criterio di calcolo della pensione, non potendosi certo escludere a priori un errore di applicazione delle norme dello Statuto.

In secondo luogo anche chi è titolare di una rendita attualmente pari a zero è comunque da considerarsi un iscritto, e non può certo escludersi che il suo diritto possa subire variazioni sia per l'evolversi delle pensioni Inps, e sia perché potrebbe commutarsi in pensione di reversibilità con esclusione delle riduzioni di cui alla Legge 335/95.

Anche chi ha **zainettato** avrà diritto alle suddette informazioni, per due motivi:

- perché la riscossione dello zainetto non ha natura transattiva e non preclude la verifica della correttezza del suo calcolo, come stabilito dal Trib. Torino nella sentenza n. 625 del 2020 contro Intesa Sanpaolo (sentenza non appellata);
- perché malgrado la rinuncia alla rendita mensile potrebbe residuare un diritto alle plusvalenze.

- <b>SUI DIRITTI NASCENTI DALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY</b>
---

**La presente vale anche quale istanza di accesso ai dati ai sensi degli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679.**

Più precisamente gli esponenti esercitano con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679:

### **Accesso ai dati personali**

*(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)*

L' esponente

- ✓ chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ✓ in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le informazioni previste alle lettere da a) a h) dell'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare;
  - le finalità del trattamento;
  - le categorie di dati personali trattate;
  - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  - il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  - l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
  - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

La presente richiesta riguarda in particolare:

- 1. Pensione mensile:** i dati che hanno portato al calcolo della pensione mensile iniziale, ed in particolare:
  - a. I dati retributivi (articolati per singole voci) posti a base del calcolo della pensione integrativa;
  - b. La pensione mensile a carico dell'INPS posta a raffronto, ed il suo calcolo analitico;
  - c. le successive rivalutazioni annuali
- 2. Riserva matematica:** il calcolo della riserva matematica effettuato nell'ultimo Bilancio Tecnico, ed in particolare i parametri attuariali posti a base del suddetto calcolo con riferimento alla loro persona ed ai loro congiunti reversibili

**3. Capitalizzazione della pensione:** i loro dati personali, e quelli dei loro congiunti, oltre ai parametri attuariali usati per il calcolo della somma che è stata offerta a titolo di capitalizzazione.

La fondatezza della presente richiesta è stata già riconosciuta dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con varie decisioni, fra cui quelle del 30 settembre 2002, del 25 novembre 2002 e dell' 8 giugno 2003.

Conseguenza ovvia del diritto di accesso è per legge il diritto di avere copia dei dati suddetti.

Si richiede in particolare che tutti i dati personali di cui sopra in Vostro possesso vengano comunicati mediante trasposizione su supporto cartaceo o informatico, e comunque in forma intelligibile, ai sensi dell'art. 15, n. 3 del GDPR.

Si resta in attesa di riscontro alla presente nei termini di legge, dovendo in difetto tutelarsi con presentazione di un reclamo al Garante nei modi di legge.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, gli esponenti

<b>CHIEDONO</b>
-----------------

Il rilascio dei seguenti dati e documenti:

1. il conteggio analitico della propria rendita mensile originaria, con l'indicazione analitica delle varie voci retributive pensionabili e dell'importo della pensione Inps posta a raffronto, nonché della originaria capitalizzazione per il pensionato [REDACTED];
2. il conteggio analitico della propria rendita mensile nel mese anteriore all'offerta di capitalizzazione nel 2021;
3. il conteggio analitico della offerta di capitalizzazione della pensione del 2021, con l'indicazione dei parametri di calcolo adottati (tabella di speranza di vita adottata e calcolo specifico per gli esponenti, tasso di attualizzazione, tasso di inflazione ipotizzato, ecc., oltre l'età e la speranza di vita del coniuge ai fini del calcolo della quota di reversibilità), ed il suo riproporzionamento con la riserva matematica, oltre allo scorporo dei montanti ai fini fiscali (M1, M2 e M3 di cui alla Circolare AdE n. 70 del 2007);
4. La copia dell'ultimo Bilancio Tecnico del Fondo.

Si resta in attesa di consegna delle suddette informazioni, avvertendo che in difetto si richiederà la tutela di legge in ogni sede competente.

Distinti saluti.

Avv. Michele IACOVIELLO

